

(N. 2865)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

e col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1953

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime,
prodotti alimentari ed altri prodotti industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Per provvedere per conto dello Stato all'importazione, alla custodia ed alla vendita delle merci fornite dal Governo degli Stati Uniti in applicazione dell'accordo 3 gennaio 1948, approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, (INTERIM-AID) e dell'Accordo di cooperazione economica in data 28 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 (E.R.P.) l'Amministrazione del tesoro, d'intesa con le altre interessate, si avvale di alcuni Enti che già in precedenza avevano assolto compiti analoghi.

L'attività dei suddetti Enti gestori si svolge in base a disposizioni impartite dalle Amministrazioni interessate senza che, peraltro, le cennate gestioni siano state regolate con apposite norme legislative per la cui emanazione era necessario acquisire prima concreti elementi circa le esigenze funzionali delle gestioni stesse, mentre, d'altro canto, detti Enti dovevano iniziare senza pregiudizievole ritardi la loro attività.

Gli avvenimenti del luglio 1950 hanno, poi, reso necessario un più vasto intervento diretto da parte dello Stato allo scopo di assicurare al Paese l'approvvigionamento di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali e tale intervento si è attuato e si attua nel seguente duplice modo:

a) con l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte ed alle cui spese in valuta si provvede mediante finanziamenti che l'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato a concedere al Tesoro fino al 30 giugno 1953 ai sensi del decreto-legge 7 luglio n. 490 convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950;

b) con l'acquisto di merci da immettersi al consumo allo scopo di assicurare al Paese una congrua disponibilità delle merci stesse e di contenere i relativi prezzi, acquisti, questi, ai quali gli Enti gestori provvedono facendo ricorso a finanziamenti bancari.

Anche tale attività che, per la particolare situazione contingente da cui è stata determinata, non poteva, ovviamente, essere ritardata, si è svolta e si svolge tuttora senza che le relative gestioni siano state regolate con apposito provvedimento legislativo e pertanto sono state predisposte le accluse norme intese a disciplinare sia gli acquisti che vengono effet-

tuati utilizzando gli aiuti concessi o che potranno venire concessi in base agli accordi di cooperazione internazionale e sia quelli di carattere straordinario ai quali si provvede coi finanziamenti di cui alla chiamata legge 30 agosto 1951, n. 950 o con finanziamenti bancari.

Ciò premesso si forniscono in appresso gli opportuni chiarimenti in merito ad alcune norme incluse nel provvedimento di che trattasi che è diviso in due parti: una prima con cui, mentre si demanda al Governo la facoltà di effettuare gli acquisti straordinari fino al 30 giugno 1954 e quelli delle merci che si riterrà opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti concessi in base agli accordi di cooperazione internazionale per tutta la durata degli Accordi medesimi, si stabiliscono anche le norme che dovranno disciplinare le relative gestioni; una seconda - norme transitorie e finali - con cui si dispone che le operazioni già effettuate dai vari Enti gestori per incarico del Governo italiano anteriormente alla entrata in vigore della presente legge si considerano svolte per conto e nell'interesse dello Stato e si precisano le relative norme di gestione.

Art. 5. - Nello stabilire che per le operazioni loro affidate gli Enti gestori sono soggetti alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 927, si precisa anche che, fatta eccezione per quelle di cui in precedenza, non si applicano alle gestioni in parola altre norme di cui ai citati regi decreti n. 2440 e n. 827.

Al riguardo deve avvertirsi che tale deroga si appalesa indispensabile avuto riguardo alla particolare natura delle operazioni da compiere che devono essere improntate a criteri di semplicità e di speditezza, tali da assicurarne uno svolgimento rapido ed economicamente conveniente.

Ciò, naturalmente, non va inteso nel senso che le ripetute gestioni si svolgano prescindendo da ogni e qualsiasi disposizione in

quanto nell'espletamento dei compiti loro affidati gli Enti gestori sono tenuti a seguire le norme che, ai sensi del precedente articolo 4, verranno loro impartite dalle Amministrazioni interessate alle gestioni medesime e quelle che sono precisate negli altri articoli del provvedimento di che trattasi.

La suddetta deroga alle cennate norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato non riguarda, come già detto, la resa dei conti che gli Enti gestori sono tenuti a presentare ai sensi delle norme medesime.

Art. 6. — Allo scopo di alleggerire gli oneri per interessi che derivano alle gestioni statali per effetto dei finanziamenti bancari a cui gli Enti gestori debbono far ricorso per l'acquisto delle merci destinate all'immissione al consumo e per tutte le altre spese accessorie e di non immobilizzare per troppo tempo i finanziamenti medesimi, col presente articolo è stata prevista la possibilità di un intervento dello Stato nella estinzione parziale dei finanziamenti stessi, in essere da non meno di 6 mesi e quali essi risulteranno dagli appositi rendiconti che i medesimi Enti gestori sono tenuti a produrre. Tale possibilità è subordinata, come precisato nel 3° comma dell'articolo in esame, ai mezzi che di volta in volta saranno reperiti a copertura della spesa da inserirsi in bilancio per attuare l'intervento anzidetto.

Artt. 13 e 14. — Mentre con l'articolo 13, in conformità di quanto stabilito coi precedenti articoli 11 e 12 per le altre gestioni, si dispone che anche le operazioni effettuate dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E.N.D.I.M.E.A.) e dalla successiva gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A. si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato con l'articolo 14 si provvede a sistemare giuridicamente tale ultima gestione, che è attualmente una gestione soltanto di fatto, disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge essa sarà trasferita all'A.R.A.R. la quale ha una figura giuridica ben determinata.

Al riguardo non è da escludere che la gestione E.N.D.I.M.E.A. esaurisca i suoi compiti prima del perfezionamento della presente legge,

ma tale eventualità non può indurre a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame, la quale, quindi, troverà applicazione solo se all'atto di tale perfezionamento la gestione sarà ancora in vita.

La disposizione stessa resterà, invece, inoperante se, per l'esaurimento dei suoi compiti, la gestione di fatto E.N.D.I.M.E.A. sarà stata soppressa prima del perfezionamento della presente legge.

Art. 16. — Allo scopo di evitare all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati - A.R.A.R. -, i cui compiti si svolgono solo nell'interesse dello Stato, di dover ricorrere al credito bancario per procurarsi le disponibilità occorrenti per provvedere agli acquisti straordinari di merci destinate alla immissione al consumo ed alle spese accessorie inerenti alle merci stesse ed a quelle destinate a scorta, col presente articolo si autorizza il Tesoro a concedere anticipazioni alla stessa stessa A.R.A.R. per la costituzione di un fondo di rotazione da utilizzarsi per gli scopi anzidetti e nel limite massimo di lire 15 miliardi.

Alla copertura dell'onere che deriverà al Tesoro dalla costituzione del cennato fondo si provvederà in corrispondenza e nei limiti delle somme che affluiranno alle entrate dello Stato quale ricavato dall'alienazione dei residuati di guerra, attribuendo anche al fondo medesimo l'importo che, a seguito di autorizzazione a suo tempo concessa dal C.I.R. ed alla data di entrata in vigore della presente legge, risulterà prelevata dalla predetta gestione A.R.A.R. residuati ed utilizzata dalla stessa Azienda per sopperire alle spese di acquisto delle merci di che trattasi ed alle spese accessorie.

Attesa la possibilità che il suddetto fondo si manifesti, durante il corso della gestione acquisti straordinari, di importo superiore alle prevedibili necessità o non più necessario, col penultimo comma del presente articolo si demanda al Ministro del tesoro la facoltà di disporre la restituzione parziale o integrale del fondo medesimo, precisando anche che tale restituzione dovrà in ogni caso effettuarsi alla chiusura della gestione anzidetta o entro il termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Art. 17. — Col presente articolo si dispone che le gestioni delle merci già acquistate dagli Enti gestori per incarico del Governo italiano e che, ai sensi dei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15, debbono considerarsi condotte per conto e nell'interesse dello Stato, si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto applicabili, precisazione, questa, che si appalesa necessaria data la diversa natura giuridica dei vari Enti a cui lo Stato ha dovuto far

ricorso per l'acquisto, la gestione e la vendita delle merci in parola.

Per quanto riguarda la gestione del carbone che, ai sensi del precedente articolo 15, è stata affidata all'Azienda delle Ferrovie dello Stato si avverte che, trattandosi di Amministrazione statale, occorreranno norme speciali per la cui emanazione si è fatto riserva di provvedere con l'ultimo comma del presente articolo 16.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonché a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la Ricostruzione.

Art. 2.

È in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del

precedente articolo 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al 1° comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico, non disponga specificatamente in materia.

Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero per il commercio con l'estero, nonché da un funzionario per ciascuna delle seguenti amministrazioni ed organi: Ministero del tesoro, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero dell'industria e del commercio, Alto Commissariato dell'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed organi interessati.

Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 3.

L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie

Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Art. 4.

Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la Ricostruzione.

Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato, sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

Art. 5.

L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dall'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal 1° comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

Le somme necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

Art. 7.

La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

La liquidazione ed il pagamento della cenata differenza passiva vengono effettuati dalle amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente articolo 5.

Art. 8.

L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 9.

Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente articolo 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

Art. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1953-54 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

Art. 12.

Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108;

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

dall'Azienda Rilievo Alienazione Residui (A.R.A.R.) - gestione speciale E.R.P. - per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Art. 13.

S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E.N.D.I.M.E.A.);

b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati A.R.A.R.

Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

Art. 15.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati, ratificati con decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 153 e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;

Società produttori zucchero per le zuccheri;

Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;

Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

Art. 16.

È autorizzata l'anticipazione di somme da parte del tesoro, nel limite massimo di lire quindici miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del prece-

dente articolo 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. - residuati di guerra - ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente articolo 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1952-53 ed in quelli dei successivi esercizi.

Art. 17.

Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'articolo 5, 1° comma.

Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente primo comma si provvederà d'intesa fra le amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per quanto riguarda la gestione tenuta dalle Ferrovie dello Stato sarà provveduto con separate disposizioni legislative.

Art. 18.

Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.